

**SE.T.A.M.** <sup>®</sup> SNC



# Setam Informa

PERIODICO INFORMATIVO N. 49/2010

## Iva: nuova comunicazione per operazione non inferiori a 3mila euro

**L'articolo 21 del D.L. 78/2010 stabilisce che con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni, di importo non inferiore a 3mila euro, rilevanti ai fini dell'Iva.**

### Premessa

L'articolo 21 del D.L. 78/2010 istituisce l'obbligo di segnalazione all'agenzia delle entrate, in via telematica, delle operazioni rilevanti ai fini Iva di ammontare pari o superiore a 3.000 euro.

La disposizione normativa prevede che:

- “con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si

*applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*

### **Finalità della norma**

Tale strumento è stato adottato in un'ottica di **lotta all'evasione fiscale** mirando a ottenere una descrizione più puntuale e tempestiva delle singole transazioni.

Il fisco infatti conoscerà per ogni operazione il dettaglio delle stesse e le parti interessate, in questo modo potrà selezionare le posizioni da sottoporre a controllo al fine di rendere più difficile il verificarsi di:

- mancata registrazione delle fatture di vendita;
- deduzione di fatture per operazioni inesistenti.

### **Il funzionamento dell'adempimento**

Il nuovo adempimento nei dettagli, non soltanto operativi, è però ancora tutto da scoprire. La disposizione infatti non precisa in cosa consistano i nuovi obblighi, demandando ad un provvedimento attuativo dell'agenzia delle entrate di determinare “sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione”.

La stessa decorrenza dell'obbligo è indefinita, anche se la relazione tecnica del decreto, imputando i primi effetti sul gettito al 2011, lascia pensare, appunto, all'anno prossimo.

### **Delega ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**

Il dettaglio del funzionamento dello strumento lo si conoscerà, quindi, solo quando verrà emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che fisserà le modalità e i termini della comunicazione.

Quello che è conoscibile allo stato attuale è che:

- i contribuenti dovranno effettuare delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva;
- le comunicazioni riguarderanno solo le fatture di importo non inferiore a 3.000 €;
- le comunicazioni dovrebbero essere dettate per ogni singola operazione

## Comunicazione della singola operazione

Il limite di 3.000 €:

- **non è legato al fatturato dell'impresa;**
- **dipende dall'ammontare dell'operazione.**

Saranno, quindi, tenuti all'adempimento anche i **soggetti di minori** dimensioni, allorquando porranno in essere transazioni di ammontare superiore alla soglia stabilita.

Dall'interpretazione letterale della norma sembra infatti che la comunicazione non debba essere effettuata in forma "aggregata" ma riguardi ogni operazione.

## Sanzioni

L'art. 21 del D.L. 78/2010 ha previsto una diretta conseguenza sanzionatoria per chi:

- **omette le comunicazioni**
- **effettua le comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri.**

In entrambi i casi è prevista l'applicazione della sanzione corrispondente alla **pena pecuniaria che varia da € 258 a € 2.065** (art. 11 D.Lgs 471/97).

p.Se.t.am.

Flavia Valmorra - Roberto Garavini

Ravenna, 06 settembre 2010